



***COMUNE DI ISOLA RIZZA***  
*Provincia di Verona*

***IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)***

***REGOLAMENTO TARI***

*Approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 30.07.2016  
Modificato con Delibera di C.C. n. 17 del 27.03.2017  
Modificato con Delibera di C.C. n. \_\_ del 26.03.2018*

## INDICE

|                                                                                                           |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| <b>TITOLO I – NORME GENERALI</b> .....                                                                    | <b>pag.</b> | <b>3</b> |
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....                                                                    | “           | 3        |
| Art. 2 – Istituzione della Tariffa .....                                                                  | “           | 3        |
| <b>TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO</b> .....                                                            | “           | 4        |
| Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani .....                                                    | “           | 4        |
| <b>TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI</b> .....                               | “           | 5        |
| Art. 4 – Determinazione della tariffa.....                                                                | “           | 5        |
| Art. 5 – Presupposti della tariffa .....                                                                  | “           | 5        |
| Art. 6 – Soggetti passivi .....                                                                           | “           | 5        |
| Art. 7 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche .....                                             | “           | 6        |
| Art. 8 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. Criteri generali. ....                       | “           | 7        |
| Art. 9 – Determinazione del numero di occupanti i locali .....                                            | “           | 8        |
| Art. 10 – Locali ed aree imponibili .....                                                                 | “           | 9        |
| Art. 11 – Locali ed aree non imponibili .....                                                             | “           | 9        |
| Art. 12 – Riduzioni ed agevolazioni utenze domestiche .....                                               | “           | 11       |
| Art. 13 – Riduzioni ed agevolazioni utenze non domestiche .....                                           | “           | 12       |
| Art. 14 – Esenzioni .....                                                                                 | “           | 14       |
| Art. 15 – Istituzioni Scolastiche Statali.....                                                            | “           | 14       |
| Art. 16 – Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente |             | 14       |
| Art. 17 – Inizio e cessazione dell’occupazione e detenzione .....                                         | “           | 14       |
| Art. 18 – Tariffa giornaliera di smaltimento .....                                                        | “           | 15       |
| <b>TITOLO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE</b> .....                                               | “           | 16       |
| Art. 19 – Denunce .....                                                                                   | “           | 16       |
| Art. 20 – Accertamenti e controlli .....                                                                  | “           | 16       |
| Art. 21 – Riscossione e pagamenti .....                                                                   | “           | 17       |
| Art. 22 – Rimborsi .....                                                                                  | “           | 18       |
| Art. 23 – Funzionario Responsabile .....                                                                  | “           | 18       |
| Art. 24 – Entrata in vigore .....                                                                         | “           | 19       |
| Art. 25 – Disposizioni transitorie .....                                                                  | “           | 19       |
| <b>ALLEGATO “A” (STRALCIATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 27/03/2017)</b> .....                     | “           | 20       |
| <b>ALLEGATO “B”</b> .....                                                                                 | “           | 21       |
| <b>APPENDICE</b> .....                                                                                    | “           | 22       |



## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO<sup>1</sup>**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti avente natura di corrispettivo prevista dall'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. In particolare, con il presente Regolamento, il Comune di Isola Rizza, di seguito denominato "Comune", esercita la potestà regolamentare attribuita ai comuni con l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. La TA.RI. si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e alle norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2001.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. E' istituita a far data dal 01.01.2014 la TA.RI., a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, riportati nell'allegato "B" del presente regolamento.
3. La Tariffa sui Rifiuti viene determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario, ai sensi del D.P.R. 158/99.

---

<sup>1</sup> Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto, anche sintetico, delle disposizioni normative citate nel presente Regolamento viene riportato in Appendice.



## **TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 3 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale da un soggetto denominato "Gestore".
2. Tale servizio è qualificato come attività di pubblico interesse ed è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materia e di energia.
3. L'attività gestionale del tributo è affidata con decorrenza 1° gennaio 2016 ad ESA-COM S.p.A. con sede in Nogara Via Labriola n. 1 – P.IVA: 03062710235 di seguito denominato "SOGGETTO GESTORE", il quale esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della TA.RI. CORRISPETTIVO incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, bollettazione, ecc.), di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso. Soggetto attivo della stessa resta il Comune. I rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune vengono disciplinati secondo quanto disposto ai sensi del successivo comma 5. I rapporti tra il Comune ed il soggetto gestore saranno regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizio.
4. La TA. RI. si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale ove la raccolta è obbligatoria.
5. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, degli insediamenti sparsi e dei centri commerciali e produttivi.
6. In caso di mancato svolgimento del servizio per i motivi di cui all'art. 1, comma 656, della legge 147/2013, la TA.RI. è dovuta nella misura del 20% rapportata ai giorni di effettiva interruzione.
7. Trattandosi di servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa dal Comune, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati non comporta mai esonero o riduzione della tariffa, tranne per quanto disciplinato dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.



### **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI**

#### **ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La TA.R.I. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è determinata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in relazione al Piano Finanziario elaborato e proposto dal soggetto gestore relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Fatta eccezione per il primo anno di applicazione della TA.RI., se la delibera non è adottata entro il termine di cui sopra, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali, agli oneri finanziari e a quelli di riscossione, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del medesimo servizio.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenze domestiche e non domestiche.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la fascia di utenza applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse distinguibile la superficie destinata all'attività svolta da quella destinata all'uso domestico è applicata la fascia di utenza dell'uso prevalente.

#### **ART. 5 – PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA**

1. La TA.RI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibile di produrre rifiuti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile non detenute in via esclusiva, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
2. La presenza di arredo o macchinari o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo quanto disciplinato dall'art. 11 del presente Regolamento.

#### **ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI**

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte operative, costituenti presupposto ai sensi del precedente art. 5, con vincolo di



solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse. Si considera pertanto soggetto tenuto al pagamento:

- a) per le utenze domestiche residenti, l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica;
  - b) per le utenze domestiche non residenti, colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, tranne per quanto disciplinato al successivo comma 2;
  - c) per le utenze non domestiche il titolare dell'attività di impresa individuale o la società che costituisce persona giuridica;
2. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente o comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la TA.RI. è dovuta dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, il quale sarà tenuto a dichiarare anche il numero di occupanti il locale, salvo quanto previsto al successivo comma 7 dell'art. 9 del presente Regolamento in merito alla determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche non residenti.
  3. Per i locali in multiproprietà e quelli di centri commerciali integrati non concessi in uso esclusivo, soggetto passivo della TA.RI è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

#### ART. 7 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Vengono così definite:
  - a) utenze domestiche dei soggetti residenti (UDr): le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultate dagli archivi dell'Anagrafe comunale della Popolazione Residente, come determinato al successivo art. 9;
  - b) utenze domestiche dei soggetti non residenti (UDnr): le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza in un Comune diverso da Isola Rizza o presso un indirizzo del Comune di Isola Rizza diverso da quello risultante presso l'Anagrafe della Popolazione Residente.
2. Le UD dei soggetti residenti e dei soggetti non residenti vengono suddivise nelle seguenti sei categorie (dove n.f. sta per "nucleo familiare"):

| CATEGORIA | SOTTOCATEGORIA | DESCRIZIONE                         |
|-----------|----------------|-------------------------------------|
| 1         | 1              | N.f. composto da 1 componente       |
| 1         | 2              | N.f. composto da 2 componenti       |
| 1         | 3              | N.f. composto da 3 componenti       |
| 1         | 4              | N.f. composto da 4 componenti       |
| 1         | 5              | N.f. composto da 5 componenti       |
| 1         | 6              | N.f. composto da 6 o più componenti |

3. Per la commisurazione della tariffa verranno considerati i seguenti parametri:
  - a) il numero dei componenti del nucleo familiare, ricavato sulla base delle indicazioni fissate all'art. 9 del presente Regolamento;
  - b) la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.
4. Per la determinazione della TA.RI. viene utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Ka per la parte fissa del TA.RI., e Kb per la parte variabile dello stesso. I coefficienti che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

5. Al fine di un costante e continuo aggiornamento del data base del SOGGETTO GESTORE il Comune trasmetterà mensilmente la seguente documentazione:
- Variazioni anagrafiche;
  - Copia delle licenze commerciali corredate dalle planimetrie dei locali;
  - Copia dei certificati di agibilità corredate dalla planimetrie nonché copia delle denunce catastali relative a nuovi accatastamenti o variazioni catastali e planimetriche dei locali.

### ART. 8 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. CRITERI GENERALI.

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche (UND) sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso e alla loro potenzialità di produrre rifiuti, accorpate per categorie omogenee secondo la tabella qui sotto riportata:

| CATEGORIA | SOTTOCATEGORIA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | 1              | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                                                                            |
| 2         | 2              | Campeggi, distributori carburanti                                                                                                                                    |
| 2         | 3              | Stabilimenti balneari                                                                                                                                                |
| 2         | 4              | Esposizioni, autosaloni, <i>commercio all'ingrosso, depositi, magazzini</i>                                                                                          |
| 2         | 5              | Alberghi con ristorante                                                                                                                                              |
| 2         | 6              | Alberghi senza ristorante                                                                                                                                            |
|           |                | 6.1 Associazioni, cooperative, privati, CAS e altri per la fornitura di accoglienza temporanea e straordinaria con vitto e alloggio                                  |
| 2         | 7              | Case di cura e di riposo                                                                                                                                             |
| 2         | 8              | Uffici, agenzie e studi professionali, <i>ambulatori medici, poliambulatori odontotecnici</i>                                                                        |
| 2         | 9              | Banche e istituti di credito                                                                                                                                         |
| 2         | 10             | Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, <i>ottica, studi fotografici, videoteca</i> ed altri beni durevoli                             |
| 2         | 11             | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze                                                                                                                            |
| 2         | 12             | Attività artigianali tipo botteghe: falegname <i>con superficie non superiore a mq. 400</i> , idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, <i>estetista, sarto</i> |
| 2         | 13             | Carrozzerie, autofficine, elettrauto                                                                                                                                 |
| 2         | 14             | Attività industriali con capannoni di produzione                                                                                                                     |
| 2         | 15             | Attività artigianali di produzione di beni specifici <i>con superfici superiori a mq. 400</i>                                                                        |
| 2         | 16             | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, <i>pizzeria al taglio e da asporto</i>                                                                                     |
| 2         | 17             | Bar, caffè, pasticceria, <i>gelateria</i>                                                                                                                            |
| 2         | 18             | Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, <i>fornaio</i>                                                                         |
| 2         | 19             | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                                                                    |
| 2         | 20             | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                                                                                                |
| 2         | 21             | Discoteche e night club                                                                                                                                              |

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione sopra riportata vengono associati, ai fini dell'applicazione della TA.RI, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle sottocategorie di cui al comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e rilevabile dalla visura camerale della C.C.I.A.A., coordinata con la visura catastale e i Doc.Fa. di accatastamento. La tariffa applicabile è di regola unica per tutta la superficie attribuibile alla medesima unità immobiliare accatastata.
4. Per la commisurazione della TA.RI verrà considerato come unico parametro la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata per ciascuna categoria in riferimento all'attività esercitata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.
5. Per la determinazione della TA.RI si utilizza il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Kc per la parte fissa della TA.RI., e Kd per la parte variabile della stessa. I coefficienti che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
6. I locali dismessi, precedentemente adibiti ad attività, a prescindere dall'ultima attività svolta, purché non di pertinenza di alcuna abitazione, saranno inquadrati nella categoria 4 (Esposizioni, autosaloni) per i Comuni < 5000 abitanti.

### ART. 9 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI I LOCALI

1. Uno dei parametri utilizzati per il calcolo della parte variabile della TA.RI. delle utenze domestiche, è costituito dal numero di persone che compongono il nucleo familiare. In particolare, tale dato viene determinato d'ufficio ed esclusivamente in base alle risultanze dei fogli di famiglia in possesso dell'Anagrafe comunale della Popolazione Residente
2. In caso di non corrispondenza tra i dati anagrafici e quelli di fatto, si terrà sempre come unico dato valido quello anagrafico.
3. Nell'unico caso in cui all'interno del nucleo anagrafico risultino residenti dei cittadini che sono invece stabilmente domiciliati presso Comunità di Recupero, Case di Riposo, Piccole Fraternità, Parrocchie, carceri ed istituti di pena similari, tali componenti non verranno conteggiati ai fini del comma 1, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la causa del diverso domicilio sottoscritta dall'intestatario scheda del foglio di famiglia in cui il soggetto è residente.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica mai ed in nessun caso ai componenti del nucleo familiare residenti ma non dimoranti per motivi di studio, di lavoro (ad eccezione dei religiosi e dei sacerdoti) o di servizio militare o civile.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito, accatastati separatamente dall'unità immobiliare residenziale e costituenti pertinenza della stessa anche se ubicate ad un diverso indirizzo, sono assoggettate a tariffa per la sola TF. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, non costituenti pertinenza di alcuna unità immobiliare residenziale ubicata nel COMUNE, vengono considerate utenze non domestiche.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, o di locali detenuti da utenze non domestiche e concesse in uso foresteria a dipendenti o clienti, il numero degli occupanti e quindi la relativa categoria, è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

| DA METRI QUADRATI | A METRI QUADRATI | CATEGORIA |
|-------------------|------------------|-----------|
| 0                 | 59               | 1.1       |
| 60                | 69               | 1.2       |
| 70                | 84               | 1.3       |





|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 85          | 94  | 1.4 |
| 95          | 109 | 1.5 |
| 110 e oltre |     | 1.6 |

**ART. 10 – LOCALI ED AREE IMPONIBILI**

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani:
  - a) tutti i locali di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, ad eccezione dei locali di cui al successivo art. 11;
  - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
  - d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
  - e) i distributori di carburante per tutti i locali e le aree non escluse ed indicati dalla lettera m) del successivo articolo 11.
2. Fino alla completa attivazione della modalità di interscambio dei dati inerenti alla superficie delle unità immobiliari di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A-B-C) assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali.
3. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti la compiuta attivazione delle procedure di allineamento dei dati catastali di cui al precedente comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A-B-C), sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Il Comune informerà i contribuenti relativamente alle nuove superfici adottando la forma di comunicazione ritenuta più idonea, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per le unità immobiliari a destinazione non ordinaria, la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri perimetrali.
5. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
6. Le frazioni di metro sono arrotondate per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che sia uguale o superiore oppure inferiore a 0,5 mq.
7. Ove il dato relativo alla superficie catastale dell'immobile sia reso già disponibile dall'Agenzia del Territorio, il contribuente ha facoltà di dichiarare, alternativamente alla superficie calpestabile di cui ai commi 2, 4 e 5, l'ottanta per cento della superficie catastale risultante da apposita visura.

**ART. 11 – LOCALI ED AREE NON IMPONIBILI**

1. Non sono soggetti a TA.RI. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno quali, ad esempio:
  - a) locali destinati esclusivamente a centrale termica;



- b) locali, o parti di essi, occupati da forni, essiccatoi, silos, celle frigorifere, impianti a ciclo chiusi purché non destinati a lavorazione;
- c) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- d) cavedi, cortili interni non accessibili;
- e) superfici delle utenze non domestiche, siano esse operative o destinate a magazzino di materie prime e merci, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne venga dimostrato il corretto smaltimento in base alle norme vigenti;
- f) locali di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a TA.RI. tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, locali di ristoro, uffici, gradinate, ecc.
- g) edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto per la parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata occupazione;
- i) fabbricati in corso di ristrutturazione o di edificazione, comprovata dal rilascio di permesso di costruire o di D.I.A. purché non utilizzati;
- j) locali non allacciati ai servizi di cui al comma 2 dell'art. 5 e completamente privi di suppellettili e arredamento (cosiddetti locali *vuoti e privi di utenze*);
- k) aree comuni del condominio;
- l) aree scoperte pertinenziali o accessorie dei locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- m) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- n) aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a parcheggio, sia di mezzi propri, che di clienti o dipendenti.

L'elenco di cui sopra non deve ritenersi esaustivo bensì di natura indicativa.

2. Relativamente alle UND per le quali sia documentata nell'istanza di riduzione presentata dall'utente una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici destinate in modo continuativo e prevalente alla produzione dei rifiuti non rientranti nella privativa comunale, la superficie imponibile è calcolata con una percentuale di abbattimento pari al 30%. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e l'abbattimento concesso entra in vigore a decorrere dall'anno successivo. L'agevolazione di cui al presente articolo, una volta concessa, resta valida anche per gli anni successivi al primo, salvo l'obbligo di presentazione di nuova istanza al variare delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'agevolazione. All'istanza dovrà essere allegata:
  - ✓ una pianta della superficie aziendale con evidenziazione degli spazi dove si formano rifiuti speciali;
  - ✓ copia registro di carico e scarico dei rifiuti;
  - ✓ copia dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali, atti a dimostrare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 649, terzo periodo, della legge 147/2013 (legge finanziaria per l'anno 2014), vengono individuate le categorie delle utenze non domestiche di cui all'articolo 8 comma 1 del presente regolamento potenzialmente utilizzanti aree destinate esclusivamente al ciclo di produzione con scarto di rifiuti speciali non assimilabili:



- ✓ cat. 14: Attività industriali con capannoni di produzione;
  - ✓ cat. 15: Attività artigianali di produzione di beni specifici, con superfici superiori a mq. 400.
4. Il divieto di assimilazione viene esteso anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al ciclo di produzione, destinati al solo deposito o stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti derivanti direttamente dal ciclo di fabbricazione. Non rientrano in tale definizione tutti i locali diversi dai magazzini, come meglio definiti al comma successivo, ed i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo, o destinati alla esposizione, o alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati i quali restano oggetti imponibili del corrispettivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TA.RI.
5. Per magazzino si intende un locale delimitato con strutture fisse destinato esclusivamente alla ricezione e allo stoccaggio delle materie prime, e il locale delimitato con strutture fisse destinato alla ricezione, allo stoccaggio e alla conservazione del prodotto finito derivante direttamente dal ciclo di produzione e destinato allo smistamento, alla spedizione e alla consegna, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita.
- Restano sempre esclusi dalla definizione di “magazzini” i locali non aventi le predette caratteristiche, tra i quali quelli destinati alla esposizione e alla vendita.
6. La momentanea non utilizzazione dei magazzini, così come definiti al comma 6 del presente articolo, per motivi legati al processo produttivo o al mercato, non determina difetto di esclusività.
7. Tutte le superfici di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente regolamento. Alla dichiarazione dovrà essere allegata:
- ✓ una pianta della superficie aziendale con evidenziazione degli spazi esclusi da tassazione in forza di quanto previsto dal comma 649, terzo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013 citata così come regolamentati nel presente articolo di regolamento. La planimetria presentata deve essere conforme a quella depositata presso la competente Azienda Sanitaria Locale e/o presso l'ufficio tecnico del Comune;
  - ✓ copia registro di carico e scarico dei rifiuti;
  - ✓ copia dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali, atti a dimostrare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
8. In ogni caso, l'effettiva destinazione a magazzino dei locali di cui al comma 6 del presente articolo, così come l'esclusiva produzione di rifiuto non assimilato da parte delle superfici produttive, può essere verificata mediante sopralluogo da parte dell'ufficio tributi del comune. La ricognizione dei locali effettuata con il sopralluogo troverà riscontro in apposito verbale.

#### ART. 12 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. La TA.RI. delle utenze domestiche viene ridotta, su istanza presentata dall'utente, in considerazione dell'accertata ed obiettiva minore potenzialità di produzione dei rifiuti, nei casi di:
- a) abitazioni tenute a disposizione, ma di fatto mai occupate, condotte o utilizzate, a condizione che venga dichiarato che le stesse non verranno cedute in locazione o in comodato entro l'anno, salvo accertamento da parte del Comune: **abbattimento del 30% sia della TF che della TV**; considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa pari ad 1 (uno);
  - b) abitazioni con uso limitato o discontinuo, non superiore a mesi sei all'anno, purché tale stato venga dichiarato, salvo accertamento da parte del Comune<sup>2</sup>: **abbattimento del 20% sia della TF che della TV**; considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione della parte

<sup>2</sup> Non hanno diritto alla riduzione le utenze domestiche che occupano i locali solo per dormire o solo nei fine settimana.



fissa, se utilizzata da non residenti o in aggiunta all'abitazione principale, in base a quanto previsto all'art. 9, comma 7, del presente Regolamento;

- c) nuclei familiari che effettuano il compostaggio domestico: il Consiglio Comunale con deliberazione fissa la riduzione da applicarsi, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione della tariffa per compostaggio domestico è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla stessa. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione;
- d) nuclei familiari che dimostrano con apposita documentazione giustificativa (scontrini di acquisto parlanti, ricevute fiscali, fatture, ecc.), l'utilizzo, per i propri figli neonati, dei kit di almeno 15 pannolini lavabili al posto di pannolini usa e getta, fino al compimento del terzo anno di età del bambino: **abbattimento del 20% della TV**; la richiesta può essere presentata anche dalle mamme in gravidanza: il suo accoglimento è naturalmente subordinato alla nascita del figlio, debitamente accertata dagli uffici preposti.
2. In considerazione del particolare onere che grava su alcune categorie di cittadini residenti particolarmente svantaggiati dall'applicazione della tariffa, la TA.RI. delle utenze domestiche si applica nella misura ridotta di una percentuale **pari al 30%**, calcolato sia sulla TV che sulla TF, ai nuclei famigliari composti da un **unico occupante, ultrasessantacinquenne**.
3. L'istanza di riduzione di cui al comma 1, lettere a), b), e d) del presente articolo devono essere presentate entro il termine di cui all'art. 19 del regolamento.
4. La riduzione per i nuclei famigliari composti da un unico occupante ultrasessantacinquenne viene applicata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è avvenuto il compimento del 65° anno di età.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo, una volta concesse, restano valide anche per gli anni successivi al primo, salvo l'obbligo di presentazione di nuova istanza al variare delle condizioni che hanno determinato la concessione dell'agevolazione.

#### ART. 13 – RIDUZIONI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La TA.RI. delle utenze non domestiche viene ridotta, su istanza presentata dall'utente, allo scopo di incentivare la minore produzione di rifiuti e l'utilizzo e la commercializzazione di prodotti ecocompatibili e riutilizzabili, nei casi di:
- a) attività per le quali gli utenti dimostrino il conferimento dei rifiuti assimilati ad un circuito diverso dalla privativa comunale: **riduzione della TV pari al 20%**;
- b) attività per le quali gli utenti dimostrino, attraverso la dovuta certificazione, di aver effettuato l'avvio a riciclo di una parte specifica e non indistinta dei rifiuti assimilati prodotti, ottenendo così un'accertata minore produzione di rifiuti e precisamente:
- riduzione del 10% **della TV** nel caso di recupero dal 15% al 25% compreso del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - riduzione del 20% **della TV** nel caso di recupero dal 25% al 50% compreso del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - riduzione del 30% **della TV** nel caso di recupero dal 50% al 75% compreso del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - riduzione del 40% **della TV** nel caso di recupero oltre al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;



La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente  $k_d$  di produzione della categoria tariffaria di appartenenza alla superficie sulla quale i rifiuti avviati al recupero vengono prodotti;

Nel caso in cui vengano avviati a riciclo rifiuti non derivanti direttamente dall'attività svolta dall'utenza, la percentuale di riduzione applicabile è pari al 5 % **della TV**.

- c) attività per le quali gli utenti dimostrino di aver acquistato attrezzature in grado di effettuare un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, o il recupero del rifiuto e precisamente:

- riduzione del 10% **della TV** nel caso di pretrattamento volumetrico dal 15% al 25% compreso del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- riduzione del 20% **della TV** nel caso di pretrattamento volumetrico dal 25% al 50% compreso del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- riduzione del 30% **della TV** nel caso di pretrattamento volumetrico dal 50% al 75% compreso del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- riduzione del 40% **della TV** nel caso di pretrattamento volumetrico oltre al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente  $k_d$  di produzione della categoria tariffaria di appartenenza alla superficie sulla quale i rifiuti avviati al recupero vengono prodotti;

2. Le percentuali di riduzione di cui sopra sono cumulabili.
3. Al fine della concessione delle riduzioni di cui al comma 1, il produttore dovrà presentare apposita domanda, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, corredata da idonea documentazione probatoria che dimostri l'avvio a riciclo dei rifiuti sopra riportati, quale:
  - a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo, integrato dalle relative modalità;
  - b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
  - c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
  - d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo.
4. Le domande presentate entro il termine di cui al comma 3, e complete di tutta la documentazione probatoria necessaria, se accolte, comportano l'applicazione della relativa riduzione a decorrere dall'anno successivo.
5. In sede di prima applicazione, le domande già presentate ai fini della TARSU o della TA.R.E.S., anche se presentate oltre i termini di cui al comma 3, purché entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di emissione della bollettazione per l'anno 2014, si considerano comunque valide. Eventuali richieste di integrazione verranno disposte direttamente dall'ente e/o dal gestore, che provvederanno a dare successiva comunicazione ai richiedenti della percentuale di riduzione applicata, oltre che del divieto di cui al successivo comma 6.
6. E' fatto espresso divieto alle utenze non domestiche che presentino richiesta di riduzione della tariffa ai sensi del presente articolo, di richiedere al gestore lo smaltimento del medesimo rifiuto, sia che lo ponga sulla pubblica strada per il ritiro porta a porta, sia che venga trasportato direttamente dal produttore, o da suo delegato, presso l'ecocentro comunale. Il gestore è pertanto autorizzato a rifiutare l'accoglimento di tale rifiuto presso l'ecocentro comunale, come è autorizzato a non prelevare il medesimo rifiuto in fase di raccolta porta a porta, fatta salva l'eventuale sanzione in carico al produttore per abbandono di rifiuti.



**ART. 14 – ESENZIONI**

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:
  - a) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti ultrasessantacinquenni aventi come unica fonte di reddito la pensione sociale (ad esclusione dell'abitazione principale);
  - b) i nuclei familiari assistiti dal Comune che versano in condizioni di disagio economico, previa attestazione dell'Assistente Sociale del Comune;
  - c) Il Centro Infanzia Giacinto Bonanome – IPAB.
2. Le predette esenzioni sono sempre concesse su istanza del contribuente da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno e l'abbattimento concesso entra in vigore a decorrere dall'anno successivo.

**ART. 15 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche la tariffa provinciale di cui al successivo art. 15/BIS, che sarà incorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 15/BIS.

**ART. 16 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

1. Sulla tariffa comunale sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa e viene riscossa con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tariffa. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia secondo le modalità stabilite dalla medesima Provincia.

**ART. 17 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE**

1. L'obbligazione al pagamento della TA.RI. decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. I cambi di indirizzo determinati da separazioni coniugali, comportano, per l'intestatario scheda che cambia indirizzo, l'applicazione della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di variazione anagrafica mediante l'addebito per la sola TF riferita alla superficie della nuova abitazione. Determina invece, per il coniuge che resta nell'abitazione originaria la decorrenza della tariffa dal 1° gennaio dell'anno successivo alla variazione di grado parentela, ai sensi del comma 9 dell'art. 19 del presente Regolamento.
3. L'obbligazione cessa, con diritto al discarico della tariffa se di importo superiore ad € 12,00, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata dichiarata dall'utente la cessazione dell'occupazione, purché essa venga presentata entro i termini e con le modalità del successivo art. 18. Viceversa, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.





4. In caso di cessazione dell'occupazione con subentro, accertata successivamente all'avvio del procedimento di riscossione coattiva, il contribuente avrà diritto allo sgravio della sola imposta, mentre sarà comunque tenuto al pagamento di tutti gli oneri accessori legati alla riscossione coattiva stessa.

#### ART. 18 – TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, anche se in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è applicata la tariffa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Viene considerato temporaneo l'uso non superiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La TA.RI. giornaliera applicata agli **esercenti il commercio su aree pubbliche** in forma itinerante non permanente (ad esempio gli esercenti il mercato settimanale, ed ogni altra manifestazione fieristica o contradale effettuata su suolo pubblico) e ad ogni altra tipologia di occupazione di suolo pubblico, ad eccezione di quelle di cui al seguente comma, è quella di cui alla categoria 10 (Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ottica, studi fotografici, videoteca ed altri beni durevoli) oppure quella di cui alla categoria 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) in relazione alla tipologia di prodotto venduto. Tali tariffe sono da intendersi al metro al giorno e vanno maggiorate dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo di € 10,00.
4. La TA.RI. giornaliera relativa alle occupazioni effettuate per lo **spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria 2 (Campeggi, distributori carburanti), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
5. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alle tipologie di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti assimilati, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.
7. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli appositi bollettini postali o modelli F24.
8. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
  - a) Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
  - b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
  - c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
  - d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
9. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TA.RI.



## **TITOLO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

### **ART. 19 – DENUNCE**

1. I soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono presentare denuncia unica<sup>3</sup> al Comune o al soggetto gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata o è cessata l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. Sono inoltre tenuti alla presentazione di opportuna denuncia, gli eredi di immobili i cui precedenti occupanti siano deceduti. In caso di mancata presentazione della denuncia, si provvederà d'ufficio ad intestare la TA.RI. relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione presentate secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al Comune, preferendo, in ogni caso, i residenti nel Comune.
3. In caso di più eredi, la TA.RI. viene comunque intestata sempre ad uno e ad uno soltanto degli aventi diritto, con diritto di rivalsa sugli altri ai sensi di quanto disposto al Libro secondo del Codice Civile<sup>4</sup>.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a TA.RI. siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e/o destinazione che comporti un diverso ammontare della TA.RI. o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia originale, di variazione o di cessazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dal soggetto gestore e messi gratuitamente a disposizione degli interessati presso il Comune stesso e gli uffici di Esa-Com SpA.
6. Al fine di informare al meglio i cittadini, di scoraggiare l'evasione e di limitare al massimo il contenzioso, è fatto obbligo, agli addetti all'Ufficio Anagrafe, di consegnare il modello di denuncia di cui al comma 6, unitamente alle istruzioni per la compilazione dello stesso, a tutti i cittadini che richiedano la residenza nel Comune, che richiedano un cambio di indirizzo all'interno del Comune, o che contraggano matrimonio nel Comune, mantenendo poi la residenza nello stesso, invitandoli a compilarlo e a riconsegnarlo all'addetto comunale che provvederà ad effettuare l'accertamento di residenza.
7. Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi 7 da parte degli addetti all'Ufficio Anagrafe non esonera in ogni caso dall'obbligo di presentazione della denuncia, così come previsto al comma 1.
8. Non sono tenuti alla presentazione della denuncia, che verrà compilata d'ufficio, i nuovi intestatari del foglio di famiglia subentranti al precedente nei casi di variazione grado parentela per decesso, emigrazione o cambio di indirizzo del capofamiglia, sempreché non ricorrano modifiche sostanziali nelle condizioni di imponibilità.

### **ART. 20 – ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

1. Le denunce di nuova utenza, di variazione o di cessazione, concernenti l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, e le denunce per la richiesta di riduzioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento,

<sup>3</sup> Per denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

<sup>4</sup> Essendo il testo normativo in questione molto ampio, esso rimane a completa disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi del Comune.





in modo particolare quelle inerenti la dichiarazione di effettuazione di compostaggio domestico e non domestico, possono essere soggette a controllo d'ufficio.

2. A tal fine il Funzionario Responsabile può:
  - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti e documenti e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze;
  - disporre l'accesso agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il Comune dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Nel caso in cui l'accesso non venga consentito o sia impossibile, il Comune è autorizzato a determinare la superficie e la destinazione dell'immobile per via induttiva, sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dagli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile;
  - disporre l'accesso agli immobili soggetti al servizio per verificare l'effettivo smaltimento del rifiuto umido attraverso compostaggio domestico o non domestico.
3. Nel caso in cui, in seguito al controllo d'ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, si accerti la non veridicità di quanto dichiarato dall'utente, esso è tenuto, oltre a quanto eventualmente da accertare ai sensi del successivo comma 5, a corrispondere una quota pari ad € 25,00 per diritti di sopralluogo che saranno riscossi mediante iscrizione diretta insieme alla Tariffa.
4. La somma di cui al comma 3 è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.
5. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, nel quale sono indicati i presupposti per l'applicazione della tariffa e per il pagamento di eventuali annualità pregresse, oltre che interessi e penalità.
6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza tra la situazione ed i dati esposti nell'avviso può fornire al Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento, ulteriori precisazioni o nuovi elementi non considerati che, se riconosciuti fondati, comportano l'annullamento o rettifica dell'atto notificato. In ogni caso, decorsi 60 giorni dall'invio senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato, l'accertamento diventa definitivo.
7. I recuperi riguardano le violazioni intervenute nei cinque anni precedenti l'attività di verifica nel caso di omessa/errata/tardiva presentazione della dichiarazione.

#### **ART. 21 – RISCOSSIONE E PAGAMENTI**

1. Il gestore provvede alla riscossione spontanea e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il versamento è effettuato in n. 3 rate scadenti nei mesi di aprile, luglio ed ottobre. Per il primo anno di applicazione della TARI corrispettivo le scadenze sono fissate nei mesi di giugno, agosto ed ottobre.
3. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Le fatture sono spedite presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nella fattura, da postalizzare almeno 10



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione della fattura di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tariffa.

6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nella fattura successiva mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposita nota di accredito.
7. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle fatture o delle note di accredito o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tariffa provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al tariffa giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo.
10. All'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura viene inviato un primo sollecito, dopo di che viene considerato moroso.
11. La riscossione coattiva viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
12. Contro l'ingiunzione di pagamento, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
13. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal quarto comma del succitato art. 18.

### ART. 22 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso, ove il maggior versamento derivi dalla violazione di una delle norme regolamentari relative all'obbligo di presentazione della denuncia unica di cui all'art. 18.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente<sup>5</sup>, calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il relativo versamento.
4. Non si fa luogo a rimborso o sgravio qualora l'importo della tariffa oggetto del rimborso, esclusi eventuali interessi, sia pari o inferiore ad € 12,00.
5. La somma di cui al comma 4 è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.

### ART. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Soggetto Gestore designa il FUNZIONARIO RESPONSABILE a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tariffa stessa. A sua volta il Comune provvederà a proferire tale incarico al soggetto affidatario del servizio nelle more della normativa vigente.

---

<sup>5</sup> Al momento dell'approvazione del presente Regolamento tale tasso viene disciplinato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 11 dicembre 2015, per una percentuale pari al 0,2%.



#### **ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano con decorrenza 1° gennaio 2016, intendendosi abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente atto.

#### **ART. 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU e del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.) entro i termini decadenziali previsti dalle norme di legge.
2. Le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU o della TARES conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche tali da dover essere dichiarate secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento.



## **ALLEGATO "A"**

La convenzione qui di seguito riportata si intende parte integrante delle schede di denuncia Utenze Domestiche sottoscritte dai contribuenti ai sensi degli articoli 12 e 18 del presente regolamento. Con la firma apposta su tali schede si intende pertanto implicitamente sottoscritta la convenzione qui di seguito riportata, come del resto riportato sulla scheda di denuncia stessa.

### **CONVENZIONE PER LA RIDUZIONE TA.RI. PER EFFETTUAZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Art. 1 — L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.

Art. 2 — Il compostaggio avverrà a mezzo di:

☐ CUMULO                      ☐ SILO/CASSA                      ☐ BUCA                      ☐ COMPOSTER

— per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;

— per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;

— per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;

— per composteur è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico. Tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

Art. 3 — L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

Art. 4 — Il Comune o il Gestore, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione e fino a revoca, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione specifica prevista dal Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tariffa — avente natura di corrispettivo — a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti (TARI).

Art. 5 — L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Art. 6 — L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa come prevista dalla normativa vigente, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento. Nel caso di contenitore fornito dal Comune, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta, inoltre, il ritiro da parte del Comune stesso.

Art. 7 — Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tariffa — avente natura di corrispettivo — a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti (TARI).



## ALLEGATO "B"

### SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2 del Presente Regolamento, le seguenti sostanze, purché non pericolose e non provenienti da attività agricola:

- ✓ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ✓ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo, eccetto componenti dei veicoli;
- ✓ Imballaggi primari;
- ✓ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- ✓ Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili), purché completamente puliti e privi di residui di sostanze pericolose;
- ✓ Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- ✓ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ✓ Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ✓ Prodotti di paglia;
- ✓ Scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- ✓ Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ✓ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ✓ Feltri e tessuti non tessuti;
- ✓ Pelle e simil-pelle;
- ✓ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- ✓ Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- ✓ Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali;
- ✓ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- ✓ Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- ✓ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, eccetto quelli derivanti da attività edilizie;
- ✓ Rifiuti di metalli ferrosi e materiali non ferrosi e loro leghe;
- ✓ Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, purché privi di residui di sostanze pericolose;
- ✓ Nastri abrasivi;
- ✓ Cavi e materiale elettrico in genere;
- ✓ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- ✓ Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate o anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- ✓ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- ✓ Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- ✓ Accessori per l'informatica.



## APPENDICE

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147  
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.
644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo.
660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.
661. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.
662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano le disposizioni relative alla TARI annuale.
666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolte nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
670. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.
671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.
674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)





## COMUNE DI ISOLA RIZZA

- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.  
680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.  
681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.  
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.  
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.  
684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  
685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.  
686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).  
687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.  
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.  
689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  
694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.  
695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  
696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  
697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  
698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.  
699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.  
700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.  
701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  
703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.  
704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

D.P.R. 27-04-1999, n. 158

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI.  
(G.U. 04-06-1999, n. 129, Supplemento ordinario)

### Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attivita' attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresì, che la tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

### Art. 1. - Metodo normalizzato

1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'**allegato 1** al presente decreto.

### Art. 2. - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'**allegato 1**.

### Art. 3. - Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'**allegato 1**.

### Art. 4. - Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'**articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**.

3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.

### Art. 5. - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'**allegato 1** al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3. Abrogato.

4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'**allegato 1** al presente decreto.

### Art. 6. - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'**allegato 1** al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'**allegato 1**.

### Art. 7. - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'**articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

### Art. 8. - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'**art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997**, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'**art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'**articolo 12**, determina l'articolazione tariffaria.

### Art. 9. - Adempimenti dei comuni

1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'**art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'**articolo 8, comma 3. [1]**

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'**allegato 1** del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'**articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, secondo le modalità previste dalla **legge 25 gennaio 1994, n. 70**.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'**articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**, da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno.

### Art. 10. - Riscossione della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'**articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22**.

### Art. 11. - Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

- a) tre anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
- b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
- c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
- d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

### Art. 12. - Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **ALLEGATO 1 - (previsto dall'articolo 1, comma 1)**

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1 Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTA, RTI.

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)





## COMUNE DI ISOLA RIZZA

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione

2.2 Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

(2)  $CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione  $r$  indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

(3)  $R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$

dove:

$r_n$  = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

$KN_{n-1}$  = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$I_n$  = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

$F_n$  = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

(4)  $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$

La parte fissa  $\Sigma TF$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

(5)  $\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile  $\Sigma TV$ , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile  $\Sigma TV$  deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

(6)  $\Sigma TV = CRT + CTA.RI. + CRD + CTR$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria ( $E/m^2$ ), per la superficie dell'utenza ( $m^2$ ) corretta per un coefficiente di adattamento ( $Ka$ ) secondo la seguente espressione:

(7)  $TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$

dove:

$TFd(n, S)$  = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

$S$  = Superficie dell'abitazione ( $m^2$ )

$Quf$  = Quota unitaria ( $E/m^2$ ), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ( $Ka$ ).

(8)  $Quf = C_{tuf} / \Sigma_i S_{ud}(n) \cdot Ka(n)$

dove:

$C_{tuf}$  = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$S_{ud}(n)$  = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

$Ka(n)$  = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni con popolazione > 5.000 abitanti |                                                                                           |        |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Numero componenti del nucleo familiare  | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare |        |      |
|                                         | NORD                                                                                      | CENTRO | SUD  |
| 1                                       | 0,80                                                                                      | 0,85   | 0,81 |
| 2                                       | 0,94                                                                                      | 0,94   | 0,94 |
| 3                                       | 1,05                                                                                      | 1,02   | 1,02 |
| 4                                       | 1,14                                                                                      | 1,10   | 1,09 |
| 5                                       | 1,23                                                                                      | 1,17   | 1,10 |
| 6 o più                                 | 1,30                                                                                      | 1,23   | 1,06 |

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni con popolazione < 5.000 abitanti |                                                                                           |        |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Numero componenti del nucleo familiare  | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare |        |      |
|                                         | NORD                                                                                      | CENTRO | SUD  |
| 1                                       | 0,84                                                                                      | 0,82   | 0,75 |
| 2                                       | 0,98                                                                                      | 0,92   | 0,88 |
| 3                                       | 1,08                                                                                      | 1,03   | 1,00 |
| 4                                       | 1,16                                                                                      | 1,10   | 1,08 |
| 5                                       | 1,24                                                                                      | 1,17   | 1,11 |
| 6 o più                                 | 1,30                                                                                      | 1,21   | 1,10 |

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento ( $Kb$ ) per il costo unitario ( $E/kg$ ) secondo la seguente espressione:

(9)  $TVd = Q_{uv} \cdot Kb(n) \cdot Cu$

dove:

$TVd$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

$Q_{uv}$  = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività ( $Kb$ ).

(10)  $Q_{uv} = Q_{tot} / \Sigma_i N(n) \cdot Kb(n)$

dove:

$Q_{tot}$  = Quantità totale di rifiuti

$N(n)$  = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$Kb(n)$  = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

$Cu$  = Costo unitario ( $E/kg$ ). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni                                 |                                                                                             |         |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Ka Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare |         |       |
|                                        | minimo                                                                                      | massimo | medio |
| 1                                      | 0,6                                                                                         | 1       | 0,8   |
| 2                                      | 1,4                                                                                         | 1,8     | 1,6   |
| 3                                      | 1,8                                                                                         | 2,3     | 2     |
| 4                                      | 2,2                                                                                         | 3       | 2,6   |

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

|         |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| 5       | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = \text{Qapf} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap})$$

dove:

TFnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>.

S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) \text{Qapf} = \text{Ctapf} / S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot Kc(\text{ap})$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S<sub>ap</sub>(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

|    | Attività per comuni > 5000 abitanti                                                             | Kc Coefficiente potenziale produzione |       |        |       |      |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
|    |                                                                                                 | NORD                                  |       | CENTRO |       | SUD  |       |
|    |                                                                                                 | min                                   | max   | min    | max   | min  | max   |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 0,40                                  | 0,67  | 0,43   | 0,61  | 0,45 | 0,63  |
| 2  | Cinematografi e teatri                                                                          | 0,30                                  | 0,43  | 0,39   | 0,46  | 0,33 | 0,47  |
| 3  | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            | 0,51                                  | 0,60  | 0,43   | 0,52  | 0,36 | 0,44  |
| 4  | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            | 0,76                                  | 0,88  | 0,74   | 0,81  | 0,63 | 0,74  |
| 5  | Stabilimenti balneari                                                                           | 0,38                                  | 0,64  | 0,45   | 0,67  | 0,35 | 0,59  |
| 6  | Esposizioni, autosaloni                                                                         | 0,34                                  | 0,51  | 0,33   | 0,56  | 0,34 | 0,57  |
| 7  | Alberghi con ristorante                                                                         | 1,20                                  | 1,64  | 1,08   | 1,59  | 1,01 | 1,41  |
| 8  | Alberghi senza ristorante                                                                       | 0,95                                  | 1,08  | 0,85   | 1,19  | 0,85 | 1,08  |
| 9  | Case di cura e riposo                                                                           | 1,00                                  | 1,25  | 0,89   | 1,47  | 0,90 | 1,09  |
| 10 | Ospedali                                                                                        | 1,07                                  | 1,29  | 0,82   | 1,70  | 0,86 | 1,43  |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali                                                            | 1,07                                  | 1,52  | 0,97   | 1,47  | 0,90 | 1,17  |
| 12 | Banche ed istituti di credito                                                                   | 0,55                                  | 0,61  | 0,51   | 0,86  | 0,48 | 0,79  |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli        | 0,99                                  | 1,41  | 0,92   | 1,22  | 0,85 | 1,13  |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      | 1,11                                  | 1,80  | 0,96   | 1,44  | 1,01 | 1,50  |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60                                  | 0,83  | 0,72   | 0,86  | 0,56 | 0,91  |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | 1,09                                  | 1,78  | 1,08   | 1,59  | 1,19 | 1,67  |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 1,09                                  | 1,48  | 0,98   | 1,12  | 1,19 | 1,50  |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 0,82                                  | 1,03  | 0,74   | 0,99  | 0,77 | 1,04  |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | 1,09                                  | 1,41  | 0,87   | 1,26  | 0,91 | 1,38  |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione                                                | 0,38                                  | 0,92  | 0,32   | 0,89  | 0,33 | 0,94  |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               | 0,55                                  | 1,09  | 0,43   | 0,88  | 0,45 | 0,92  |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   | 5,57                                  | 3,63  | 3,25   | 9,84  | 3,40 | 10,28 |
| 23 | Mense, birrerie, burgerherie                                                                    | 4,85                                  | 7,63  | 2,67   | 4,33  | 2,55 | 6,33  |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria                                                                         | 3,96                                  | 6,29  | 2,45   | 7,04  | 2,56 | 7,36  |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 2,02                                  | 2,76  | 1,49   | 2,34  | 1,56 | 2,44  |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               | 1,54                                  | 2,61  | 1,49   | 2,34  | 1,56 | 2,45  |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          | 7,17                                  | 11,29 | 4,23   | 10,76 | 4,42 | 11,24 |
| 28 | Ipermercati di generi misti                                                                     | 1,56                                  | 2,74  | 1,47   | 1,98  | 1,65 | 2,73  |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari                                                             | 3,50                                  | 6,92  | 3,48   | 6,58  | 3,35 | 8,24  |
| 30 | Discoteche, night club                                                                          | 1,04                                  | 1,91  | 0,74   | 1,83  | 0,77 | 1,91  |

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

|    | Attività per comuni fino a 5000 abitanti                                                      | Kc Coefficiente potenziale produzione |       |        |       |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
|    |                                                                                               | NORD                                  |       | CENTRO |       | SUD  |       |
|    |                                                                                               | min                                   | max   | min    | max   | min  | max   |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 0,32                                  | 0,51  | 0,34   | 0,66  | 0,29 | 0,52  |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti                                                             | 0,67                                  | 0,80  | 0,70   | 0,85  | 0,44 | 0,74  |
| 3  | Stabilimenti balneari                                                                         | 0,38                                  | 0,63  | 0,43   | 0,62  | 0,66 | 0,75  |
| 4  | Esposizioni, autosaloni                                                                       | 0,30                                  | 0,43  | 0,23   | 0,49  | 0,34 | 0,52  |
| 5  | Alberghi con ristorante                                                                       | 1,07                                  | 1,33  | 1,02   | 1,49  | 1,01 | 1,55  |
| 6  | Alberghi senza ristorante                                                                     | 0,80                                  | 0,91  | 0,65   | 0,85  | 0,85 | 0,99  |
| 7  | Case di cura e riposo                                                                         | 0,95                                  | 1,00  | 0,93   | 0,96  | 0,89 | 1,20  |
| 8  | Uffici, agenzie, studi professionali                                                          | 1,00                                  | 1,13  | 0,76   | 1,09  | 0,90 | 1,05  |
| 9  | Banche ed istituti di credito                                                                 | 0,55                                  | 0,58  | 0,48   | 0,53  | 0,44 | 0,63  |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli      | 0,87                                  | 1,11  | 0,86   | 1,10  | 0,94 | 1,16  |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                    | 1,07                                  | 1,52  | 0,86   | 1,20  | 1,02 | 1,52  |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72                                  | 1,04  | 0,68   | 1,00  | 0,78 | 1,06  |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                          | 0,92                                  | 1,16  | 0,92   | 1,19  | 0,91 | 1,45  |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione                                              | 0,43                                  | 0,91  | 0,42   | 0,88  | 0,41 | 0,86  |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici                                             | 0,55                                  | 1,09  | 0,53   | 1,00  | 0,67 | 0,95  |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                      | 4,84                                  | 7,42  | 5,01   | 9,29  | 5,54 | 8,18  |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria                                                                       | 3,64                                  | 6,28  | 3,83   | 7,33  | 4,38 | 6,32  |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 1,76                                  | 2,38  | 1,91   | 2,66  | 0,57 | 2,80  |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                             | 1,54                                  | 2,61  | 1,13   | 2,39  | 2,14 | 3,02  |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                         | 5,06                                  | 10,44 | 6,58   | 10,89 | 0,34 | 10,88 |
| 21 | Discoteche, night club                                                                        | 1,04                                  | 1,64  | 1,00   | 1,58  | 1,02 | 1,75  |

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) \text{TVnd}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = C_u \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot Kd(\text{ap})$$

dove:

TVnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>.

C<sub>u</sub> = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a - Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

|    | Attività per comuni > 5000 abitanti                                                             | Kd Coefficiente di produzione |       |        |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                 | kg/m² anno                    |       |        |       |       |       |
|    |                                                                                                 | NORD                          |       | CENTRO |       | SUD   |       |
|    |                                                                                                 | min                           | max   | min    | max   | min   | max   |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 3,28                          | 5,50  | 3,98   | 5,65  | 4,00  | 5,50  |
| 2  | Cinematografi e teatri                                                                          | 2,50                          | 3,50  | 3,60   | 4,25  | 2,90  | 4,12  |
| 3  | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            | 4,20                          | 4,90  | 4,00   | 4,80  | 3,20  | 3,90  |
| 4  | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            | 6,25                          | 7,21  | 6,78   | 7,45  | 5,53  | 6,55  |
| 5  | Stabilimenti balneari                                                                           | 3,10                          | 5,22  | 4,11   | 6,18  | 3,10  | 5,20  |
| 6  | Esposizioni, autosaloni                                                                         | 2,82                          | 4,22  | 3,02   | 5,12  | 3,03  | 5,04  |
| 7  | Alberghi con ristorante                                                                         | 9,85                          | 13,45 | 9,95   | 14,67 | 8,92  | 12,45 |
| 8  | Alberghi senza ristorante                                                                       | 7,76                          | 8,88  | 7,80   | 10,98 | 7,50  | 9,50  |
| 9  | Case di cura e riposo                                                                           | 8,20                          | 10,22 | 8,21   | 13,55 | 7,90  | 9,62  |
| 10 | Ospedali                                                                                        | 8,81                          | 10,55 | 7,55   | 15,67 | 7,55  | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali                                                            | 8,78                          | 12,45 | 8,90   | 13,55 | 7,90  | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito                                                                   | 4,50                          | 5,03  | 4,68   | 7,89  | 4,20  | 6,93  |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         | 8,15                          | 11,55 | 8,45   | 11,26 | 7,50  | 9,90  |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      | 9,08                          | 14,78 | 8,85   | 13,21 | 8,88  | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,92                          | 6,81  | 6,66   | 7,90  | 4,90  | 8,00  |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 | 8,90                          | 14,58 | 9,90   | 14,63 | 10,45 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista                           | 8,95                          | 12,12 | 9,00   | 10,32 | 10,45 | 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 6,76                          | 8,48  | 6,80   | 9,10  | 6,80  | 9,11  |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            | 8,95                          | 11,55 | 8,02   | 11,58 | 8,02  | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione                                                | 3,13                          | 7,53  | 2,93   | 8,20  | 2,90  | 8,25  |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               | 4,50                          | 8,91  | 4,00   | 8,10  | 4,00  | 8,11  |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   | 45,67                         | 78,97 | 29,93  | 90,55 | 29,93 | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    | 39,78                         | 62,55 | 24,60  | 39,80 | 22,40 | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria                                                                         | 32,44                         | 51,55 | 22,55  | 64,77 | 22,50 | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 16,55                         | 22,67 | 13,72  | 21,55 | 13,70 | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               | 12,60                         | 21,40 | 13,70  | 21,50 | 13,77 | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          | 58,76                         | 92,56 | 38,90  | 98,96 | 38,93 | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti                                                                     | 12,82                         | 22,45 | 13,51  | 18,20 | 14,53 | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari                                                             | 28,70                         | 56,78 | 32,00  | 60,50 | 29,50 | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club                                                                          | 8,56                          | 15,68 | 6,80   | 16,83 | 6,80  | 16,80 |

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

|    | Attività per comuni fino a 5000 abitanti                                                      | Kd Coefficiente di produzione |       |        |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                               | kg/m² anno                    |       |        |       |       |       |
|    |                                                                                               | NORD                          |       | CENTRO |       | SUD   |       |
|    |                                                                                               | min                           | max   | min    | max   | min   | max   |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 2,60                          | 4,20  | 2,93   | 5,62  | 2,54  | 4,55  |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti                                                             | 5,51                          | 6,55  | 5,95   | 7,20  | 3,83  | 6,50  |
| 3  | Stabilimenti balneari                                                                         | 3,11                          | 5,20  | 3,65   | 5,31  | 5,80  | 6,64  |
| 4  | Esposizioni, autosaloni                                                                       | 2,50                          | 3,55  | 1,95   | 4,16  | 2,97  | 4,55  |
| 5  | Alberghi con ristorante                                                                       | 8,79                          | 10,93 | 8,66   | 12,65 | 8,91  | 13,64 |
| 6  | Alberghi senza ristorante                                                                     | 5,55                          | 7,49  | 5,52   | 7,23  | 7,51  | 8,70  |
| 7  | Case di cura e riposo                                                                         | 7,82                          | 8,19  | 7,88   | 8,20  | 7,80  | 10,54 |
| 8  | Uffici, agenzie, studi professionali                                                          | 8,21                          | 9,30  | 6,48   | 9,25  | 7,89  | 9,26  |
| 9  | Banche ed istituti di credito                                                                 | 4,50                          | 4,78  | 4,10   | 4,52  | 3,90  | 5,51  |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli      | 7,11                          | 9,12  | 7,28   | 9,38  | 8,24  | 10,21 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                    | 8,80                          | 12,45 | 7,31   | 10,19 | 8,98  | 13,34 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 5,90                          | 8,50  | 5,75   | 8,54  | 6,85  | 9,34  |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                          | 7,55                          | 9,48  | 7,82   | 10,10 | 7,98  | 12,75 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione                                              | 3,50                          | 7,50  | 3,57   | 7,50  | 3,62  | 7,53  |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici                                             | 4,50                          | 8,92  | 4,47   | 8,52  | 5,91  | 8,34  |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                      | 39,67                         | 60,88 | 42,56  | 78,93 | 48,74 | 71,99 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria                                                                       | 29,82                         | 51,47 | 32,52  | 62,31 | 38,50 | 55,61 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 14,43                         | 19,55 | 16,20  | 22,57 | 5,00  | 24,68 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                             | 12,59                         | 21,41 | 9,60   | 20,35 | 18,80 | 26,55 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                         | 49,72                         | 85,60 | 55,94  | 92,55 | 3,00  | 35,75 |
| 21 | Discoteche, night club                                                                        | 8,56                          | 13,45 | 8,51   | 13,42 | 8,95  | 15,43 |

5. Abrogato.

D.Lgs. 15-12-1997, n. 446

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IRPEF E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE REGIONALE A TALE IMPOSTA, NONCHÉ RIORINDO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI.  
(G.U. 23-12-1997, n. 298, Supplemento ordinario)

Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

- Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei utenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
- Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
- Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
- I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
  - l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli [articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);
  - qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
    - mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera c\), della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'[articolo 22, comma 3, lettera e\), della citata legge n. 142 del 1990](#), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 53](#) oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al [comma 3 del medesimo articolo 53](#);
    - nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#), a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
  - l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il utente;
  - il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
- La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#), ovvero con quella indicata dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
- Abrogato.

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

**D.Lgs. 31-10-1990, n. 346**

**APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**  
(G.U. 27-11-1990, n. 277, Supplemento ordinario)

**Art. 28 - Dichiarazione della successione** ([Art. 35](#), comma 1, [36](#) e [37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986](#))

1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'[art. 31](#), hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'[art. 528, primo comma, del codice civile](#), e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati nell'[art. 13](#), comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.

**Art. 29 - Contenuto della dichiarazione** ([Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972](#))

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
  - a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
  - b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  - c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
  - d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'[art. 10](#), con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
  - e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
  - f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'[art. 1](#), comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
  - g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
  - h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'[art. 12](#), comma 1, lettera e);
  - i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
  - l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
  - m) il valore globale netto dell'asse ereditario;
  - n) le riduzioni e detrazioni di cui agli [articoli 25 e 26](#), con l'indicazione dei documenti di prova.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

**Art. 30 - Allegati alla dichiarazione** ([Art. 38 D.P.R. n. 637/1972](#))

1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
  - a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
  - b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
  - c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
  - d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
  - e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
  - f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
  - g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'[art. 15](#), comma 1, e all'[art. 16](#), comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
  - h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  - i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli [articoli 25 e 26](#).
- i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'[art. 27](#), comma 3.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'[art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#).
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'[art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#).
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'[art. 23](#), comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'[art. 13](#), comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli [articoli 25 e 26](#), si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'[art. 23](#), comma 4.

**Art. 31 - Termine per la presentazione della dichiarazione** ([Art. 39 D.P.R. n. 637/1972](#))

1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
  - a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
  - b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
  - c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
  - d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
  - e) dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'[art. 28](#), commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
  - f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'[art. 28](#), comma 7;
  - g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
  - h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli [articoli 28, 29 e 30](#).
4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente.

**D.Lgs. 03-04-2006, n. 152**

**NORME IN MATERIA AMBIENTALE.**  
(G.U. 14-04-2006 n. 88, Supplemento ordinario n. 96)

**Art. 184 - (Classificazione)**

1. (...)
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- (...)

**D.P.R. 29-09-1973, n. 600**

**DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI**  
(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario)

**Art. 60 - (Notificazioni)**

- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati all'utente è eseguita secondo le norme stabilite dagli [artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile](#), con le seguenti modifiche:
- a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
  - b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
  - c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
  - d) è in facoltà dell'utente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)



## COMUNE DI ISOLA RIZZA

e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda dell'utente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

**D.M. 12.09.2012**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA E DETERMINAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO DELL'ATTO NOTIFICATO**  
(G.U. 30-10-2012, n. 254)

### Art. 1 Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

### Art. 2 Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell'art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

### Art. 3 Esclusioni

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.

2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

### Art. 4 Effetti

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**LEGGE 27-12-2006, N. 296**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007).**  
(G.U. 27-12-2006, n. 299, Supplemento Ordinario)

### Art. 1 - Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

(...)

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. (...)

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

172. – 178. (...)

179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

(...)

### **CODICE CIVILE – ART. 1117 – PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO**

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditori e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA – AVENTE NATURA DI CORRISPETTIVO – A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)